

## **SUNPRIME HOLDINGS S.r.l.**

“Modello di organizzazione gestione e controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001”

### **Parte generale**

Approvato da parte del Consiglio di Amministrazione della società in data 4 dicembre 2025

## Indice

<b>1</b>	<i>Descrizione del quadro normativo</i>	<b>4</b>
1.1	Introduzione	4
1.2	Natura della responsabilità	5
1.3	Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	5
1.4	Le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/2001	6
1.5	Sistema sanzionatorio	6
1.6	Delitti tentati	8
1.7	Vicende modificate dell'Ente	8
1.8	Reati Commessi all'estero	10
1.9	Procedimento di accertamento dell'illecito	10
1.10	L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa	11
1.11	Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli Enti	13
1.12	Idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	13
<b>2</b>	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione</i>	<b>14</b>
2.1	Descrizione	14
2.2	Funzioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	15
2.3	Il progetto di Sunprime Holdings S.r.l. per la definizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001	16
2.4	Concetto di rischio accettabile	17
<b>3</b>	<i>L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>	<b>18</b>
3.1	Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza	18
3.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	20
3.3	Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale	21
3.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	21
3.5	Sistema di segnalazione delle violazioni ( <i>Whistleblowing</i> )	23
<b>4</b>	<i>Descrizione della realtà aziendale: elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale di Sunprime Holdings S.r.l.</i>	<b>27</b>

4.1	Sunprime Holdings S.r.l.....	27
4.2	Modello di <i>governance</i> di Sunprime Holdings S.r.l. ....	29
<b>5</b>	<b><i>Sistema disciplinare</i> .....</b>	<b>29</b>
5.1	Sistema disciplinare di Sunprime Holdings S.r.l. ....	29
5.2	Misure nei confronti di lavoratori subordinati.....	30
5.2.1	Quadri, impiegati e operai.....	31
5.2.2	Dirigenti.....	32
5.3	Misure nei confronti degli amministratori.....	32
5.4	Misure nei confronti dei revisori.....	32
5.5	Misure nei confronti di <i>partner</i> commerciali, consulenti, collaboratori.....	33
5.6	Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza .....	33
<b>6</b>	<b><i>La diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>.....</b>	<b>33</b>
6.1	La comunicazione iniziale.....	33
6.2	La formazione .....	34
<b>7</b>	<b><i>Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e criteri di aggiornamento ed adeguamento</i> .....</b>	<b>34</b>
7.1	Verifiche e controlli sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	34
7.2	Aggiornamento e adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	35
<b>8</b>	<b><i>Allegato - Elenco Reati D. Lgs. 231/2001.....</i></b>	<b>35</b>
<b>9</b>	<b><i>Sezione II - Parte speciale .....</i></b>	<b>48</b>
9.1	Scopo .....	48
<b>10</b>	<b><i>Analisi dei rischi: approccio e metodo .....</i></b>	<b>49</b>
10.1	Probabilità di accadimento.....	51
10.1.1	Vantaggio o interesse economico risultante (dell'Ente) .....	52
10.1.2	Vulnerabilità e presidio.....	53
10.1.3	Esperienza, capacità e formazione .....	53
10.2	Legenda delle probabilità .....	54
10.3	Impatto .....	54
<b>11</b>	<b><i>Ambiente generale di controllo.....</i></b>	<b>56</b>
11.1	Codice Etico di Gruppo.....	57
11.2	Il sistema di organizzazione della Società .....	57
11.3	Il sistema di deleghe e procure .....	59
11.4	I rapporti con consulenti/partner/fornitori: principi generali di comportamento.....	60
11.5	I rapporti con consulenti/partner/fornitori: clausole contrattuali .....	62
11.6	I rapporti con clienti: principi generali di comportamento.....	63
11.7	Sistema di gestione dei flussi finanziari .....	63
11.8	Sistemi Informativi.....	64

11.9	<b>Comunicazione al personale e sua formazione.....</b>	<b>65</b>
12	<b><i>Divieti di carattere generale .....</i></b>	<b>65</b>
13	<b><i>Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 .....</i></b>	<b>67</b>
14	<b><i>Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001.....</i></b>	<b>69</b>
15	<b><i>Il sistema dei controlli.....</i></b>	<b>70</b>
16	<b><i>Descrizione schema tabelle .....</i></b>	<b>71</b>

## 1 Descrizione del quadro normativo

### 1.1 Introduzione

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*) (di seguito, il **“D. Lgs. 231/2001”** o il **“Decreto”**), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale decreto ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica) per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti (e loro sottoposti) che ne esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale ed autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autore materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio. Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

Tale responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

La finalità della normativa in questione è sostanzialmente quella di contrastare quei fenomeni di criminalità che si annidano dietro lo schermo della personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 innova così l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se:

1. la società prova:
  - a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il **“Modello 231”**) idonei a prevenire i reati stessi;
  - b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito, l’**“Organismo di Vigilanza”**);
  - c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b);
2. i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## 1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono state prospettate in dottrina e in giurisprudenza varie impostazioni. Secondo una prima impostazione si tratta di responsabilità di natura amministrativa; secondo una seconda impostazione si tratta di responsabilità di natura penale, secondo una terza impostazione si tratta di un terzo genere di responsabilità.

È attualmente allo studio, in fase avanzata, la legge di modifica della normativa in materia di responsabilità degli enti, che non verrebbe più considerata, a livello sia formale che sostanziale, “amministrativa” divenendo responsabilità “da reato”, con conseguenze sicuramente impattanti.

Allo stato si può ritenere che il D. Lgs. 231/2001 abbia introdotto una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

Sono di seguito elencate alcune norme che avvalorano quanto sopra rappresentato:

- l'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, che ribadisce il principio di legalità tipico del diritto penale;
- l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001, che prevede l'autonomia della responsabilità dell'Ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa;
- l'art. 34 del D. Lgs. 231/2001, che stabilisce l'applicazione delle garanzie proprie del processo penale anche al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- gli art. 9 e seguenti del D. Lgs. 231/2001, che precisano il carattere punitivo delle sanzioni applicabili alla società.

## 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso” (sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

Anche sotto questo profilo negli ultimi anni si è vista l'estensione anche a soggetti non direttamente facenti parte dell'Ente ma operanti nel suo interesse, anche temporaneamente (ad esempio, agenti o delegati per singole attività).

Sul punto, è comunque opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### 1.4 Le fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/2001

La conoscenza dei reati, alla cui commissione da parte di soggetti qualificati ex art. 5 D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime della responsabilità a carico dell'Ente, è quindi funzionale alla previsione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

In particolare, i reati contemplati nella disciplina in oggetto sono riassumibili in differenti tipologie riportate, in sintesi, nella presente parte generale e comunque, nel dettaglio, in parte speciale dove vengono menzionati e trattati partitamente, in relazione alle aree di rischio previamente definite per tramite del *risk assessment*.

#### 1.5 Sistema sanzionatorio

Gli artt. 9 - 23 del D. Lgs. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o della tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quali misure cautelari) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (salvo quanto indicato nell'articolo 25, comma 5<sup>1</sup> del D. Lgs. 231/2001 e salvi i casi di applicazione definitiva di seguito indicati), quali:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Quanto alle sanzioni pecuniarie, esse vengono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" (in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1.549,37 per quota).

---

<sup>1</sup> art. 25, comma 5 D. Lgs. 231/01, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) si applicano, all’Ente sanzioni pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di mille.

Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Nella commisurazione della sanzione pecunaria, il giudice dovrà quindi indicare:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Ai sensi dell’art. 12 comma 2, D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie vengono ridotte da un terzo alla metà, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha adottato e reso operativo il Modello 231.

Nel caso in cui ricorrono entrambe le condizioni sopracitate, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste (si tratta, tra gli altri, dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica, dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché dei reati transnazionali), e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società deve aver ottenuto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi (ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 231/2001) - in via definitiva.

È fatta salva la possibilità che il giudice conceda (in luogo dell’irrogazione della sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività) la prosecuzione dell’attività da parte di un commissario, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. n. 121/2011 ha previsto anche l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di alcuni reati (citati nel già menzionato D. Lgs. n. 121/2011).

## 1.6 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

La sanzioni non si applicano nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001): tale esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e conto.

## 1.7 Vicende modificate dell'Ente

Il D. Lgs. 231/2001 (artt. 28-33) si occupa altresì di disciplinare il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende modificate dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Il Legislatore ha, infatti, ritenuto opportuno trovare un equo contemperamento tra due diverse esigenze contrapposte, ovvero:

- da un lato, quella di evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, quella di non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, quindi, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto, che implica un semplice mutamento del tipo sociale, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione abbia avuto effetto.

In caso di fusione, invece, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) e che, pertanto, assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile) risponderà dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001).

In caso di scissione, infine, l'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che:

- nel caso di scissione parziale, resti ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto (fatto salvo quanto indicato all'ultimo paragrafo, art. 30, comma 3, D. Lgs. 231/2001);
- gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) siano solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulti "devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso (art. 30, comma 3, D. Lgs. 231/2001).

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecunaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231 del 2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente risultante dalla fusione e l'Ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecunaria, a patto che:

- la carenza organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata (cfr. art 17, comma 1, lettera b), D. Lgs. 231/2001); e
- l'Ente abbia provveduto a risarcire integralmente il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito (cfr. art 17, comma 1, lettere a) e c), D. Lgs. 231/2001).

In caso di cessione (o di conferimento) dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è infine previsto (art. 33 del D. Lgs. 231/2001) che il cessionario sia solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecunaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escusione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non sembrano estendersi al cessionario.

## 1.8 Reati Commessi all'estero

Si noti che, in forza del D. Lgs. 231/2001, l'Ente può inoltre essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001 prevede che gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice Penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'Ente è perseguitabile quando:

- in Italia ha la sede principale<sup>2</sup>. In relazione alle imprese soggette alla iscrizione nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale, gli artt. 2196 e 2197 del Codice Civile impongono l'obbligo di indicare la sede e in caso di più sedi, la sede principale e le sedi secondarie. In caso di divergenza tra il dato formale e quello effettivo sarà rilevante la sede effettiva (ove si svolgono le attività amministrative e di direzione). Rispetto alle associazioni e alle società prive di personalità giuridica dovrà farsi riferimento alle indicazioni dello statuto o dell'atto costitutivo. In relazione alle persone giuridiche non commerciali rileva la sede effettiva (art. 46 del Codice Civile) (in tali casi oltre alla sede formale andrà verificata anche la sede in concreto);
- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del Codice Penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

## 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono".

Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il procedimento nei confronti dell'Ente dovrà essere riunito, per quanto possibile,

---

<sup>2</sup> Il D. Lgs. 231/01 non fornisce un'autonoma definizione di "sede principale": è, pertanto, necessario riferirsi ai criteri civilistici.

al procedimento penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’Ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001).

Tale regola trova, tuttavia, un contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che disciplina i casi specifici in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo.

### **1.10 L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa**

Il D. Lgs. 231/2001 prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l’esonero dell’Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti, precisando che per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall’attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell’Ente (membri del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.).

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’Ente non può essere quindi ritenuto responsabile qualora dimostrì che:

- l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l’organo dirigente abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello 231 ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- gli autori del reato abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello 231 adottato;
- non vi sia stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di conseguenza, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

In merito ai reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, i soggetti presi in considerazione sono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto, passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori c.d. parasubordinati, legati all’Ente da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell’Ente stesso.

Nell’ipotesi di reati commessi da sottoposti, l’Ente è ritenuto responsabile qualora l’illecito sia stato reso possibile dall’inoservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l’inoservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello 231 prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 si preoccupa di definire anche i requisiti per considerare efficace l’attuazione dei Modelli Organizzativi.

Precisamente:

- una verifica periodica ed un’eventuale modifica del Modello 231, quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Da quanto sopra si evince che, nell’ipotesi di reati commessi da sottoposti, l’onere di provare la mancata adozione e l’inefficace attuazione del Modello 231 graverà sull’accusa.

In estrema sintesi, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell’Ente si presume, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l’onere della prova spetta al Pubblico Ministero od alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto in esame prevede, peraltro, che il Modello 231 da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello 231 atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

## 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli Enti

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede “*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*”.

Sul punto, Confindustria ha definito le “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*”, aggiornate, da ultimo, nel giugno 2021 (di seguito, le “**Linee guida di Confindustria**”), fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente) e i contenuti del Modello 231.

Sunprime Holdings S.r.l. ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria, di cui si riportano in sintesi i punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo e gestione in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
  - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
  - documentazione dei controlli;
  - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico di Gruppo e delle procedure previste dal Modello 231;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, in termini di autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione; onorabilità e assenza di conflitti di interesse, al fine di evitare che a tale organo siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio;
- individuazione delle caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (composizione mono o plurisoggettiva, funzione, poteri, ecc.) e dei relativi obblighi di informazione.

## 1.12 Idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'accertamento della responsabilità della società (attribuito al giudice penale) comporta la verifica del fatto che il reato presupposto sia stato commesso e l'idoneità del Modello 231 adottato a prevenire la commissione del reato (si applica il criterio della c.d. “prognosi postuma”).

Il giudizio di idoneità verrà, infatti, formulato *ex ante*, dovendo il giudice collocarsi idealmente nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l'illecito per valutare la congruenza e l'affidabilità del Modello 231 adottato.

In particolare, sarà quindi considerato “idoneo a prevenire i reati” il Modello 231 che, prima della commissione del reato, fosse in grado di eliminare o quantomeno di ridurre, con un grado di ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato (successivamente verificatosi).

Vi è la possibilità di far certificare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e questo, in base ai recenti assetti giurisprudenziali, eliminerebbe quasi totalmente la discrezionalità insita nella valutazione. In ogni caso, il Modello 231 idoneo è senz’altro quello che individua compiutamente le aree di rischio e quindi quello la cui redazione sia preceduta da una efficace e completa valutazione del rischio.

## 2 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione

### 2.1 Descrizione

Sunprime Holdings S.r.l., sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell’immagine e della posizione propria e delle società del gruppo cui appartiene, a tutela dei propri soci, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere, all’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e di sottoporre a revisione ed aggiornamento nell’anno 2025 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità di Sunprime Holdings S.r.l. con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è infatti un atto di responsabilità sociale di Sunprime Holdings S.r.l. da cui scaturiscono benefici per soci, dipendenti, creditori e per tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della società.

Tale iniziativa è stata presa nella convinzione che l’adozione di tale Modello 231 e la sua revisione possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell’ambito di Sunprime Holdings S.r.l. affinché gli stessi seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001.

L’introduzione di un sistema di controllo dell’attività imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati da Sunprime Holdings S.r.l., aumenta la fiducia e la reputazione di cui Sunprime Holdings S.r.l. gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolve una funzione normativa, in quanto regola comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore di Sunprime Holdings S.r.l. in conformità ai suddetti principi etici.

Sunprime Holdings S.r.l. ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte (tra cui quella di revisione del Modello 231 precedentemente adottato) a rendere il proprio Modello 231 conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 come modificato tempo per tempo (ed interpretato dalla giurisprudenza e dottrina formatisi in materia) e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo.

A fronte di quanto sopra, per maggiore chiarezza, si ritiene quindi opportuno esporre le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto per la revisione del Modello 231.

## 2.2 Funzioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Lo scopo del Modello 231 adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001: pertanto, ai fini di una corretta costruzione dello stesso, appare fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione procedurale.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello 231 le seguenti funzioni primarie:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Sunprime Holdings S.r.l., la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui Sunprime Holdings S.r.l. intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- dotare Sunprime Holdings S.r.l. di strumenti di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, a fini di un’adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

L’architettura di un simile Modello 231 deve prevedere pertanto:

- le regole di comportamento cui uniformarsi;
- l’individuazione (c.d. mappatura) delle “aree di attività a rischio”, intendendo con tale termine le attività in cui si ritiene esistano maggiori possibilità di commissione dei reati, in considerazione anche della specifica attività svolta da Sunprime Holdings S.r.l., che di per sé esclude alcuni ambiti e ne evidenzia altri.

Costituiscono esempi di “attività sensibili”, in linea generale, tutte quelle aree di attività aziendali nell’ambito o nell’esercizio delle quali è astrattamente ipotizzabile che sia commesso uno dei reati presupposto (ad esempio, che il reato di lesioni colpose sia commesso ove ci sia una realtà produttiva o stabilimento o che il rischio del reato di corruzione possa essere configurato ove vi siano rapporti con la Pubblica Amministrazione). Accanto a questa valutazione che è appunto teorica, ne viene svolta una pratica in relazione alle specifiche aree di attività aziendale, analizzate partitamente per tramite dello strumento delle interviste ai soggetti apicali e operativi delle rispettive funzioni. Tali soggetti, rispondendo ai quesiti posti circa le modalità di funzionamento della specifica area ed alle procedure di *compliance* e funzionamento in essere, oltre che fornendo la necessaria documentazione (ove presente), forniscono un quadro completo delle regole di funzionamento dell’attività.

Questi principi regolatori dell’area di rischio sono poi partitamente analizzati sia sotto il profilo strettamente penale, che sotto i diversi profili pertinenti alle rispettive professionalità che hanno contribuito alla redazione del Modello 231 (giuslavoristico, regolamentare e societario, fiscale e tributario, *privacy*, antiriciclaggio e sicurezza sul lavoro) per addivenire ad una quantificazione, su scala, del rischio che effettivamente Sunprime Holdings S.r.l. possa essere attinta da un’imputazione ex D. Lgs. 231/2001 per fatto di un proprio soggetto apicale o sottoposto al controllo, per fatti commessi nell’interesse o vantaggio della stessa.

Venendo allo specifico, nel caso di Sunprime Holdings S.r.l., come meglio si vedrà nella parte speciale, si tratta di una società – come spesso accade in realtà di gruppo, risultando altrimenti difficile una gestione organica e di controllo delle aree – compiutamente proceduralizzata.

Le procedure sono per la quasi totalità connotate da molteplicità di controlli incrociati e sono aggiornate periodicamente, nonché oggetto, ciclico, di *audit* interno.

Quelle più sensibili sono gestite sia a mezzo di sistemi gestionali (ad esempio, Zucchetti Ad Hoc Infinity ERP per Amministrazione e Finanza, DocFinance per Amministrazione e Finanza, Raptech per la gestione economico e finanziaria degli *asset*, SiteTracker per gestione dei processi di *business*) che attenuano se non addirittura eliminano il rischio di commissione di reati presupposto, escludendo la discrezionalità connotata all'attività umana, sia con l'ausilio di soggetti con specifiche competenze che rende, quantomeno al livello di valutazione *ex ante* richiesta per l'espletamento di codesta valutazione, complessivamente ridotto il rischio *de quo*.

Si rimanda sul punto alla parte speciale per le singole valutazioni relative alle funzioni.

## 2.3 Il progetto di Sunprime Holdings S.r.l. per la definizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, innanzitutto, tra i requisiti del Modello 231, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività Sensibili" e "Processi Sensibili").

A seguire, sono stati identificati i soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Sunprime Holdings S.r.l. ha effettuato un'indagine dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale, la frammentazione delle competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la c.d. proceduralizzazione dell'attività.

In questa fase assumono un ruolo importante l'analisi dei flussi informativi aziendali (le comunicazioni) e dei flussi decisionali, nonché la politica attuata da Sunprime Holdings S.r.l. (intesa sia come concreta distribuzione del potere che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse unità).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta Sunprime Holdings S.r.l., è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività e gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati.

Si è provveduto quindi a verificare – per ogni area aziendale – la possibilità della commissione dei singoli reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

È stato quindi verificato il sistema di controllo esistente ed è stato, infine, predisposto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sunprime Holdings S.r.l., che rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno di Sunprime Holdings S.r.l. e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- assicurano condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;
- mirano a prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e a dare luogo all'esonero da responsabilità dell'Ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D. Lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del Modello 231, e da una “Parte Speciale”, predisposta in considerazione delle singole attività aziendali, dei processi sensibili rilevati e delle procedure applicabili, per evitare il compimento delle diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

È stato quindi preliminarmente necessario identificare gli ambiti aziendali, oggetto dell'intervento, i processi e le attività sensibili.

## 2.4 Concetto di rischio accettabile

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è quello di “*rischio accettabile*”.

Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle norme del D. Lgs. 231/2001 assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello 231 adottato.

Nella redazione del Modello 231 si è associata ad ogni area oggetto di analisi una valutazione del rischio (ad esempio quello corruttivo) insito nell'attività svolta, necessario al fine di una attenta individuazione delle più corrette procedure di prevenzione e per una più efficace attuazione.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di Sunprime Holdings S.r.l. possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali. Per questo motivo la divulgazione e la formazione sono elementi da ritenersi essenziali per la *compliance 231*;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali (questo per i delitti colposi, anch'essi, tuttavia, oggetto di radicale modifica legislativa incipiente).

### 3 L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee Guida di Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia;
- indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione di Sunprime Holdings S.r.l. ha optato per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dovrà avvalersi di tutte le risorse che Sunprime Holdings S.r.l. ha attivato per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

#### 3.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, è quindi istituito presso Sunprime Holdings S.r.l. l'Organismo di Vigilanza, al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono stati assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e di aggiornamento del Modello 231.

Tenuto conto della peculiarità delle sue attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza sarà coadiuvato dalle singole funzioni aziendali e potrà essere supportato da uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici).

L’Organismo di Vigilanza di Sunprime Holdings S.r.l. ha come principali referenti il Consiglio di Amministrazione e, qualora necessario, la Società di Revisione e altri profili professionali di diversi settori, ai quali dovrà riferire l’eventuale commissione dei reati e le eventuali carenze del Modello 231.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, secondo cui l’Organismo di Vigilanza è dotato di “autonomi poteri di iniziativa e controllo” e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, Sunprime Holdings S.r.l. si riserva di determinare la composizione e le competenze professionali dell’Organismo di Vigilanza contestualmente all’atto di nomina.

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione

L’adozione del Modello 231 così come l’insediamento dell’Organismo di Vigilanza sono efficaci contestualmente alla data di scrittura di specifico verbale nei libri sociali.

Sarà comunque sempre necessario che i componenti dell’Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l’autonomia, l’indipendenza e l’onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati quali componenti dell’Organismo di Vigilanza:

- coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile per gli amministratori;
- coloro che sono imputati per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- coloro che sono stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della Società e delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione con propria deliberazione.

L’incarico potrà altresì essere revocato da Sunprime Holdings S.r.l., ma solo a fronte di uno dei seguenti motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell’Organismo di Vigilanza;
- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta, qualora la nomina all’Organismo di Vigilanza sia stata legata al ruolo di responsabile di tale funzione aziendale. In ogni caso, qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es., spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell’Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione. La delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell’Organismo di Vigilanza provvederà anche alla sua sostituzione.

### 3.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello 231 e sulla sua adeguatezza rispetto all’esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D. Lgs. 231/2001;
- sull’osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari;
- sull’aggiornamento del Modello 231 nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso – presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo – a ogni informazione, dato o documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento dei propri compiti e deve essere costantemente informato dal *management*:

- sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati;
- sui rapporti con i consulenti e con i *partner* che operano per conto della società nell’ambito di operazioni sensibili;
- sulle operazioni straordinarie della Società.

In particolare, al fine di definirne i poteri e compiti è stato redatto il regolamento dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui è a conoscenza a causa dello svolgimento del suo incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal Modello 231.

Più specificamente si rimanda al regolamento che disciplina il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza approvato contestualmente alla nomina del medesimo.

### 3.3 **Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale**

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello 231 e all’emersione di eventuali criticità.

L’Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- la prima, in caso di criticità, direttamente verso l’organo amministrativo;
- la seconda nei confronti del Consiglio di Amministrazione riportando almeno semestralmente l’attività svolta (controlli effettuati ed esito degli stessi, le verifiche specifiche e l’esito delle stesse, l’eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.).

Qualora l’Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti non coinvolti.

Gli incontri con gli organi cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall’Organismo di Vigilanza e/o dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

### 3.4 **Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

L’Organismo di Vigilanza nell’ambito dei suoi poteri di iniziativa e controllo riceve dalle funzioni aziendali competenti le informazioni necessarie all’espletamento del suo compito di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231, nonché del suo aggiornamento.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza deve essere informato senza ritardo relativamente a:

- infortuni gravi o gravissimi (infortunio che ha determinato una prima prognosi uguale o superiore ai 40 giorni, un ricovero ospedaliero, un indebolimento permanente di un senso o di un organo);
- per quanto attiene i rapporti con Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ARPA, ASL, ecc.), rilievi e sanzioni comminate da essi a fronte di verifiche ispettive.

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente informato:

- per quanto attiene la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in merito a:
  - riepilogo infortuni con assenza maggiore di 40 giorni e malattie professionali riconosciute;
  - informazioni relative ad infortuni accaduti;
  - situazione sorveglianza sanitaria;
  - riepilogo visite ispettive da parte di Enti Pubblici (INAIL, ASL, ecc.) (numero visite, motivazioni ed eventuali provvedimenti impartiti);

- certificazione ISO 45001:2018 (in corso di acquisizione): situazioni Audit annuali/triennali (ove applicabile);
- eventuali aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi (revisioni e/o aggiornamenti) e del piano di emergenza;
- pianificazione/esecuzione delle prove di evacuazione;
- aggiornamento relativo alla formazione obbligatoria;
- analisi delle risultanze di eventuali audit condotti dalle funzioni interne preposte e stato avanzamento azioni correttive;
- aggiornamento dei procedimenti penali e civili;
- eventuali provvedimenti disciplinari;
- per quanto attiene la tutela dell'ambiente:
  - certificazione ISO 14001:2015 (in corso di acquisizione): situazioni *audit* annuali/triennali (ove applicabile);
  - riepilogo visite ispettive da parte di Enti Pubblici (ARPA, Province/Città Metropolitane/Regioni, ecc.) (numero visite, motivazioni ed eventuali provvedimenti impartiti);
  - analisi delle risultanze di eventuali audit condotti dalle funzioni interne preposte e stato avanzamento azioni correttive;
  - aggiornamento dei procedimenti penali e civili in materia;
  - eventuali provvedimenti disciplinari;
  - stato avanzamento attività di bonifica/messa in sicurezza (ove applicabile).

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 o dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che possano coinvolgere Sunprime Holdings S.r.l.;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici erogazioni, contributi, sovvenzioni.

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Sunprime Holdings S.r.l. potranno essere inoltrate al seguente indirizzo *e-mail*: [odv@sunprime.it](mailto:odv@sunprime.it) o per tramite del sistema gestionale *whistleblowing* di cui infra.

### 3.5 Sistema di segnalazione delle violazioni (*Whistleblowing*)

I dipendenti, organi sociali, consulenti e *partner* hanno la facoltà di segnalare (ed anzi sono invitati a farlo) violazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero del Modello 231, di cui siano venuti a conoscenza.

Chiunque voglia effettuare una segnalazione potrà utilizzare uno dei canali messi a disposizione dalla Società.

La procedura *whistleblowing* di Sunprime Holdings S.r.l., stabilisce come effettuare una segnalazione relativa ad una violazione o condotta illecita e definisce gli *standard* di protezione per i segnalanti, i facilitatori e le persone correlate, in ossequio alla normativa di cui alla recente novella che ha recepito la Direttiva Europea in materia.

La procedura garantisce i principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative applicabili.

Le disposizioni contenute non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l'obbligo, come eventualmente definiti dalla normativa applicabile, di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti nei Paesi dove opera la Società e/o a qualsiasi organo di controllo istituito presso la Società.

La procedura è redatta conformemente alle seguenti normative:

- D. Lgs. 231/2001 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”;
- D. Lgs. 24/23 recante “*Attuazione della direttiva europea 1937/19 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- Regolamento (UE) 2016/679, recante “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D. Lgs 196/13 e s.m.i., recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.*”;

nonché al Modello 231, al Codice Etico di Gruppo e al sistema disciplinare adottati dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Per “*whistleblowing*” si intende l’azione di segnalazione di violazioni da parte del segnalante.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001).

Le “segnalazioni” forniscono informazioni su possibili violazioni. Le “violazioni” riguardano azioni od omissioni commesse durante le attività lavorative o collegate alle stesse, da qualsiasi soggetto all’interno della Società, per suo conto o nei rapporti con la Società o gli *stakeholder* della Società, che si sono verificate, si può ragionevolmente supporre che si siano verificate oppure che è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di occultare tali azioni od omissioni, e che:

- costituiscano o possano costituire una violazione, o un’induzione ad una violazione oppure vanificino l’oggetto o la finalità:
  - di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (internazionale, nazionale, regionale, locale), fatte salve eventuali limitazioni specifiche definite dalla normativa applicabile localmente (si veda il D. Lgs. 24/23, art. 1 “*Ambito di applicazione oggettivo*”);
  - dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico di Gruppo della Società e nelle altre procedure della Società in materia di anticorruzione;
  - del Modello 231, al Codice Etico di Gruppo e al sistema disciplinare adottati dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, delle *policy* e delle procedure della Società e dei principi di controllo interno; e/o
- costituiscano o possano costituire illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; e/o
- causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale) alla Società, ai suoi dipendenti e a terzi, quali ad esempio, fornitori, clienti, *partner* commerciali o la comunità esterna; e/o
- siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili che disciplinano la segnalazione di violazioni delle disposizioni normative.

I “destinatari” sono le persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti, inclusi ex dipendenti e candidati in fase di selezione;
- collaboratori (liberi professionisti, consulenti, volontari, stagisti, ecc.);
- membri degli organi sociali (inclusi i membri degli organi amministrativi, gestionali o di vigilanza) e azionisti della Società;
- dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti, di clienti, fornitori, subfornitori (inclusa tutta la catena di approvvigionamento) e altri *partner* commerciali (comprese le *joint-venture*);
- qualsiasi terzo affiliato alle persone menzionate in precedenza;
- comunità locali e membri delle organizzazioni della società civile (per es. ONG);
- più in generale, qualsiasi *stakeholder* della Società.

Un “segnalante” è qualsiasi persona che presenta una segnalazione.

La “persona segnalata” è l’autore o il presunto autore della violazione.

Il “gestore delle segnalazioni” sono principalmente l’Organismo di Vigilanza e la funzione legale oltre che la/e persona/e incaricata/e di gestire la segnalazione ricevuta, in base ai canali di segnalazione stabiliti.

I “facilitatori” sono le persone fisiche che assistono un segnalante nella procedura di segnalazione, collegate a quest’ultimo da un legame lavorativo.

Le “persone correlate” sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il segnalante.

Le estensioni o le limitazioni alla tutela legale garantita ai segnalanti e altre parti correlate/di supporto possono variare in base alle leggi applicabili localmente, al loro ruolo e al tipo di violazione segnalata.

La Società si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di *whistleblowing* e richiede che tutte le persone coinvolte li rispettino per quanto di competenza:

- **Principio di riservatezza:** la Società garantisce la riservatezza dei segnalanti, delle segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, come meglio precisato al punto “riservatezza”;
- **Principio di proporzionalità:** le indagini condotte dalla Società sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;
- **Principio di imparzialità:** l’analisi e il trattamento delle segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **Principio di buona fede:** le tutele al segnalante sono applicabili anche nei casi in cui la segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il segnalante aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle violazioni fossero vere al momento della segnalazione e che le informazioni rientrassero nell’ambito della procedura); nessun segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.

L’adozione e l’aggiornamento sono responsabilità dell’Organismo di Vigilanza e della funzione legale, previa consultazione delle rappresentanze e/o delle organizzazioni sindacali, ove presenti, in merito all’individuazione del canale di segnalazione interno o a sue modifiche.

Nel sito *web* istituzionale sono pubblicate informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per poter effettuare le segnalazioni interne o esterne nel caso in cui:

- la segnalazione interna non sia ancora stata valutata;
- la segnalazione interna non abbia avuto alcun seguito, non sia stata adeguatamente valutata o non sia stata adottata alcuna misura correttiva adeguata;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che ad un’eventuale segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nell’incoraggiare a segnalare tempestivamente qualsiasi violazione, la Società garantisce la riservatezza di ciascuna segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l’identità del segnalante, della/e persona/e segnalata/e, dei facilitatori e di ogni altra persona coinvolta. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori del gestore delle segnalazioni, tranne:

- laddove forniscono il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
- la comunicazione è un obbligo necessario e proporzionato nell’ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari, ai sensi della normativa applicabile.

Le informazioni contenute nelle segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgare per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la segnalazione.

La Società non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata o effettiva, ai danni dei segnalanti, dei facilitatori, delle persone correlate, dalle persone segnalate e di chiunque abbia collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza della segnalazione.

La Società si riserva il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di attuare, atti di ritorsione contro i soggetti elencati in precedenza, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

Coerentemente con quanto stabilito dalla procedura, nessuno può essere de-mansionato, licenziato, sospeso, minacciato, molestato, soggetto ad intimidazioni a seguito di una segnalazione effettuata in buona fede.

Chiunque ponga in essere ritorsioni contro chi abbia segnalato in buona fede o effettui una segnalazione intenzionalmente falsa ed infondata sarà sottoposto a procedimenti disciplinari che potrebbero anche comportare il licenziamento, coerentemente con quanto stabilito.

La Società può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla persona segnalata o ad altre parti coinvolte nella segnalazione.

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati appartenenti a categorie particolari, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale, dati relativi a eventuali reati o condanne penali) dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile sul *“Whistleblowing”*, nei limiti e con le garanzie previste da tale normativa, in piena conformità a quanto stabilito dalle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal gestore delle segnalazioni (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia ed eventuali conflitti di interesse), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite.

Secondo i principi di *“privacy by design”* (protezione dei dati fin dalla progettazione) e *“privacy by default and minimization”* (*privacy* mediante impostazione predefinita e minimizzazione), la Società ha predisposto canali riservati per ricevere le segnalazioni e le gestisce in modo sicuro per garantire l'anonimato del segnalante oppure la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per garantire la corretta gestione della segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa applicabile.

Le operazioni di trattamento dei dati sono affidate a dipendenti debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di *Whistleblowing*, con particolare

riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle segnalazioni oppure a specialisti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati dal gestore delle segnalazioni agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e persona/e segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerge la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

L'esercizio dei diritti degli interessati previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali potrà essere limitato ove necessario per garantire il pieno rispetto della normativa *Whistleblowing* applicabile e per tutelare la riservatezza delle segnalazioni e degli interessati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dalla funzione legale in merito alle segnalazioni rilevanti (relative a atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001) e all'esito delle indagini.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale; devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:

- alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- la violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
- a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello 231.

## **4 Descrizione della realtà aziendale: elementi del modello di *governance* e dell'assetto organizzativo generale di Sunprime Holdings S.r.l.**

### **4.1 Sunprime Holdings S.r.l.**

Sunprime Holdings S.r.l. è al vertice del gruppo Sunprime, attivo nel settore delle energie rinnovabili, specializzate nello sviluppo di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia (BESS) in tutta Italia e nella vendita dell'energia verde prodotta dagli impianti fotovoltaici ai propri clienti e a terzi.

Specificatamente, Holdings S.r.l. ha per oggetto le attività di:

- assunzione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese, italiane e/o estere;

- finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario a favore delle società partecipate;
- produzione di energia elettrica;
- esercizio e gestione impianti fotovoltaici e soluzioni di efficienza energetica nei segmenti piccole e medie imprese, grandi dimensioni e residenziale;
- fornitura di energia elettrica a utenti domestici, commerciali e industriali;
- realizzazione, in particolare, nell'ambito del segmento piccole e medie imprese, di soluzioni energetiche per ridurre i costi in bolletta di aziende energivore dotandole di impianti di produzione di energia e ridurne l'impatto ambientale grazie ad interventi quali, non esaurivamente, l'installazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica di auto elettriche, sistemi di efficientamento energetico, fornitura di servizi digitali, ma anche il coordinamento di attività di bonifica di superfici contenenti amianto;
- creazione, per il segmento commerciale ed industriale, di una piattaforma per l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili, disposti sui lastrici solari di aziende, previa rimozione e smaltimento di amianto, e/o in corrispondenza di consumi elettrici, e a terra, in area a destinazione commerciale o industriale o in aree agricole prossime ad aree industriali o autostrade, dove compatibili con il territorio e l'ambiente;
- sviluppo autorizzativo e tecnico del progetto di tali impianti, ingegneria, approvvigionamento di componenti, gestione progetto, costruzione, connessione alla rete elettrica, esercizio, gestione e manutenzione degli impianti nel lungo termine, con l'obiettivo di incrementare la generazione distribuita, minimizzando il consumo del suolo e l'impatto visivo e favorendo il processo di transizione energetica;
- sviluppo di *software* e soluzioni digitali per il monitoraggio, il controllo, la contabilizzazione e la vendita dell'energia elettrica prodotta da impianti a energie rinnovabili.

Informazioni di carattere generale:

Ragione sociale	Sunprime Holdings S.r.l.
P.IVA	12378090968
P.IVA GRUPPO	07218950488
Numero REA	MI - 2657649
Sede legale	Milano (Mi) – Via Fabio Filzi 7 - CAP 20124
Unità locali	Via Giulio Pastore 24 – Salerno (SA) – CAP 84131 Corso Valdocco 2 – Torino (TO) – CAP 10122

## 4.2 Modello di *governance* di Sunprime Holdings S.r.l.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che prevede cinque componenti:

- Un presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Un Amministratore Delegato;
- 3 Consiglieri.

La Società ha altresì adottato un adeguato *set* di procure gestorie con segregazione di poteri tra le varie funzioni aziendali e adeguati limiti di spesa a seconda del ruolo svolto da ciascun procuratore.

## 5 Sistema disciplinare

### 5.1 Sistema disciplinare di Sunprime Holdings S.r.l.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello 231 (ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001), così come del Codice Etico di Gruppo, è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello 231 stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Si ricorda al riguardo (in sintesi):

- che la violazione dei doveri contenuti nel Codice Etico di Gruppo e del Modello 231 è fonte di responsabilità disciplinare;
- che la violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Verificando le specifiche posizioni, si osserva quanto di seguito specificato, fermo restando l'eventuale richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati a Sunprime Holdings S.r.l. dai comportamenti posti in essere in violazione delle regole di cui al Modello 231, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure cautelari previste dal D. Lgs. 231/2001.

## 5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Codice Etico di Gruppo e del Modello 231, come detto, costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma secondo del Codice Civile.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali in questione da parte dei dipendenti costituirà quindi sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nei documenti citati, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, sono affisse in luogo accessibile a tutti e sono vincolanti per tutti i dipendenti di Sunprime Holdings S.r.l.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico di Gruppo, verrà quindi attivata la procedura di accertamento, in conformità Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (“CCNL”) applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura.

Pertanto:

- a ogni notizia di violazione è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata una violazione, ad istanza dell’Organismo di Vigilanza, verrà individuata - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento;
- verrà così irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile e proporzionata alla gravità della violazione;
- verrà data informazione dell’irrogazione di tale sanzione all’Organismo di Vigilanza, che provvederà a verificare la concreta applicazione della stessa;
- laddove non si ritenga di dare corso alla segnalazione ricevuta da parte dell’Organismo di Vigilanza e di irrogare conseguenti sanzioni, dovrà essere comunicato il motivato diniego scritto, giustificando le ragioni della propria scelta. Qualora l’Organismo di Vigilanza non ritenga soddisfacenti le motivazioni addotte presenterà la questione, per la decisione, all’Organo Amministrativo.

### 5.2.1 Quadri, impiegati e operai

#### Sistema disciplinare

In conformità ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, Sunprime Holdings S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Precisamente i lavoratori sono passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicato da Sunprime Holdings S.r.l., e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del CCNL, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, e l'eventuale richiesta di risarcimento danni, sono applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

## **Violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e relative sanzioni**

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione del Modello 231:

- le violazioni, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello 231 o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 sia che espongano sia che non espongano Sunprime Holdings S.r.l. ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello 231, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico di Sunprime Holdings S.r.l. di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

### **5.2.2 Dirigenti**

I comportamenti in violazione del Modello 231 o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con i processi sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, se commessi da dirigenti, possono far venir meno il rapporto fiduciario, con applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 del Codice Civile e dal contratto collettivo di lavoro applicabile per i dirigenti di azienda.

### **5.3 Misure nei confronti degli amministratori**

In caso di comportamenti in violazione del Modello 231 da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che assumerà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

### **5.4 Misure nei confronti dei revisori**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da parte dei revisori, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informatica potranno così assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## 5.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori

Ogni violazione del Modello 231 o del Codice Etico di Gruppo (sui temi inerenti alla corruzione) posta in essere da parte di collaboratori esterni o *partner* sarà invece sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di *partnership* - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Sunprime Holdings S.r.l.

## 5.6 Misure nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza, per il caso di inadempimento ai doveri di controllo ad esso demandati dal regolamento.

# 6 La diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La conoscenza del Modello 231 è fondamentale per sviluppare la consapevolezza di tutti i destinatari che operino, per conto e/o nell’interesse della Società, nell’ambito dei processi sensibili di poter incorrere in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per sé stessi ma anche per la Società, in caso di comportamenti contrari alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 e al Modello 231.

Sunprime Holdings S.r.l. deve garantire una corretta informazione/formazione sul contenuto del Modello 231, sia alle risorse già presenti presso la Società sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall’attività realizzata in questo campo dall’Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello 231.

È pertanto prevista, unitamente all’approvazione del presente Modello 231, l’attività di formazione ed aggiornamento di dipendenti e soggetti apicali, che potrà avvenire in presenza e/o da remoto a mezzo di corsi all’uopo individuati.

## 6.1 La comunicazione iniziale

L’adozione del Modello 231 è comunicata a tutte le risorse presenti presso la Società al momento dell’adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un *set* informativo (es. Codice Etico di Gruppo, CCNL, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

## 6.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa i contenuti dei programmi di formazione.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'Organismo di Vigilanza.

## 7 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e criteri di aggiornamento ed adeguamento

### 7.1 Verifiche e controlli sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

A seguito dell'approvazione e degli aggiornamenti del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza assume la funzione di responsabile per l'attuazione, da intendersi come attività strategica volta a favorirne l'effettiva osservanza.

L'Organismo di Vigilanza dovranno, pertanto, preoccuparsi di predisporre annualmente il proprio programma di vigilanza, in cui verranno stabiliti e pianificati:

- un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
- le cadenze temporali dei controlli;
- i criteri e le procedure di analisi;
- la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento della propria attività, potranno avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne a Sunprime Holdings S.r.l., con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo, sia di esperti esterni.

A tali organismi sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

## 7.2 Aggiornamento e adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello 231 è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione che ha altresì istituito l'Organismo di Vigilanza. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione si è impegnato al rispetto del Modello 231.

Il Modello 231 è soggetto ad aggiornamenti ognqualvolta siano introdotti nel D. Lgs. 231/2001 nuovi reati ritenuti potenzialmente applicabili alla Società od in caso di cambiamenti organizzativi, operativi e societari.

Essendo il Modello 231 un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 le modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche modifiche all'Amministratore Delegato, fermo restando che dovrà ratificare annualmente le modifiche eventualmente apportate.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del documento dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 231/01 da parte dei destinatari;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del documento, a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo da parte degli organismi di controllo.

## 8 Allegato - Elenco Reati D. Lgs. 231/2001

**Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

Articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D. Lgs. n. 75/2020 e L. 137/2023:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis del Codice Penale);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art.316-ter del Codice Penale);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1 del Codice Penale);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis del Codice Penale);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter del Codice Penale);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 del Codice Penale);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 del Codice Penale);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis del Codice Penale).

### **Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48 e successivamente modificato dai D. Lgs. 07/2016, D. Lgs. 08/2016 e dal D.L. 105/2019:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter del Codice Penale);
- Documenti informatici (art. 491-bis del Codice Penale);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater del Codice Penale);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies del Codice Penale);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater del Codice Penale);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies del Codice Penale);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis del Codice Penale);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter del Codice Penale);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater del Codice Penale);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies del Codice Penale);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies del Codice Penale);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133).

### **Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata**

Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e successivamente modificato dalla L. n. 69/2015:

- Associazione per delinquere (art. 416 del Codice di Procedura Penale.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416-bis del Codice Penale - articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter del Codice Penale - articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del Codice Penale);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del Codice Penale per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a, numero 5 del Codice di Procedura Penale).

**Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità corruzione e abuso d'ufficio**

Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D. Lgs. n.75/2020 dalla L. 112/2024 e dalla

L. 114/2024:

- Concussione (art. 317 del Codice Penale) [articolo modificato dalla L. 69/2015 e dalla L. 161/2017];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 del Codice Penale) - modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dalla L. 3/2019;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 del Codice Penale) - articolo modificato dalla L. 69/2015 e dalla L. 161/2017;
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis del Codice Penale);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter del Codice Penale) - articolo modificato dalla L. 69/2015 e dalla L. 161/2017;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater del Codice Penale) - modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 del Codice Penale);
- Pene per il corruttore (art. 321 del Codice Penale);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 del Codice Penale);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis del Codice Penale) - modificato dalla L.n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis del Codice Penale) - modificato dalla L.3/2019;
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 del Codice Penale) - introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 del Codice Penale) - introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis del Codice Penale) - articolo introdotto dalla L. n. 112/2024.

**Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Articolo inserito dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001, successivamente modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D. Lgs. 125/2016:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 del Codice Penale);
- Alterazione di monete (art. 454 del Codice Penale);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 del Codice Penale);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 del Codice Penale);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 del Codice Penale);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 del Codice Penale);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 del Codice Penale);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 del Codice Penale);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 del Codice Penale);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del Codice Penale).

### **Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio**

Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 del Codice Penale);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis del Codice Penale);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 del Codice Penale);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del Codice Penale);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del Codice Penale);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter del Codice Penale);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater del Codice Penale).

### **Art. 25-ter - Reati societari**

Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, successivamente modificato dalle L. nn. 262/2005, 69/2015, dal D. Lgs. n. 38/17e dal D. Lgs. n. 19/2023:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 del Codice Civile) - modificato dalla L.69/2015;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis del Codice Civile);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 del Codice Civile) - modificato dalla L.69/2015;
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2 del Codice Civile);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 del Codice Civile);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del Codice Civile);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del Codice Civile);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del Codice Civile);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis del Codice Civile);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del Codice Civile);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del Codice Civile);
- Corruzione tra privati (art. 2635 del Codice Civile) - modificato dal D. Lgs. 38/2017 e dalla L. 3/2019;

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* del Codice Civile) - aggiunto dal D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019;
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del Codice Civile);
- Aggiotaggio (art. 2637 del Codice Civile);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) - aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023.

**Art. 25-*quater* - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali**

Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003:

- Associazioni sovversive (art. 270 del Codice Penale);
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* del Codice Penale);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* del Codice Penale);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* del Codice Penale);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater1* del Codice Penale);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* del Codice Penale);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies1* del Codice Penale);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270- *quinquies2* del Codice Penale);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies3* del Codice Penale) - inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025;
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* del Codice Penale);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 del Codice Penale);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* del Codice Penale);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* del Codice Penale);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* del Codice Penale);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* del Codice Penale) - introdotto dal D. Lgs. 21/2018;
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 del Codice Penale);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 del Codice Penale);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 del Codice Penale);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 del Codice Penale);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 del Codice Penale);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. 422/1989 art.3);
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art.2).

**Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- art. 583-bis del Codice Penale - articolo aggiunto dalla L. n. 07/2006

**Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale**

Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, successivamente modificato dalla L. n. 38/2006, dal D. Lgs.n. 39/14, e dalla L. n. 199/2016:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 del Codice Penale);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis del Codice Penale);
- Pornografia minorile (art. 600-ter del Codice Penale);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater del Codice Penale);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 del Codice Penale);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies del Codice Penale);
- Tratta di persone (art. 601 del Codice Penale);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del Codice Penale);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis del Codice Penale);
- Adescamento di minorenni (art. 609 - undecies del Codice Penale).

**Art. 25-sexies - Reati di abuso di mercato**

Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) - articolo modificato dalla Legge n. 238/2021;
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185) - modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021;
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies Testo Unico della Finanza) - articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018:
  - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
  - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

**Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dall'Articolo 30 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n 81:

- Omicidio colposo (art. 589 del Codice Penale);
- Lesioni personali colpose (art. 590 del Codice Penale)

**Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. 195/2021:

- Ricettazione (art. 648 del Codice Penale) - articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021;
- Riciclaggio (art. 648-bis del Codice Penale) - articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del Codice Penale) - articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021;
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del Codice Penale) - articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021.

**Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021, articolo 3, comma 1 e modificato dalla L. 137/2023:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter del Codice Penale)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater del Codice Penale);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter del Codice Penale)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis del Codice Penale) - articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024.
- Art. 25-octies.1 comma 2: altre fattispecie in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti.

**Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99 e modificato dalla L. n. 93/2023:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett a) *bis*, L. n. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, L. n.633/1941 comma 1) - articolo modificato dalla L. n. 166/2024;
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, L. n.633/1941 comma 2) - articolo modificato dalla L. n. 166/2024;
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter*, L. n.633/1941) - modificato dalla L. n. 166/2024; Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, L. n.633/1941) - modificato dalla L. n. 166/2024;
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. n. 633/1941).

**Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

- Art. 377-bis del Codice Penale - articolo aggiunto dall'art. 20 della L. 1° marzo 2001, n. 63.

**Art. 25-undecies - Reati ambientali**

Articolo aggiunto dalla D. Lgs. n. 121/11 e successivamente modificato dalla L. n. 68/2015, dal D. Lgs. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis del Codice Penale) - articolo modificato dalla L. n. 137/2023;
- Disastro ambientale (art. 452-quarter del Codice Penale) - articolo modificato dalla L. n. 137/2023;
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques del Codice Penale);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies del Codice Penale) - articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies del Codice Penale);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del Codice Penale) - articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari e di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis del Codice Penale) - articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis del Codice Penale) - articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, artt. 1, 2, 3-bis e 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, art. 256) - articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258) - articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259) - articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025;
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D. Lgs. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/2007, art. 9);

- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (L. n. 549/1993, art.3); Abbandono di rifiuti in casi particolari (D. Lgs. n.152/2006, art. 255-bis) - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) – articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Combustione illecita di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) – articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025;
- Aggravante dell'attività d'impresa (D. Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) - articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025.

#### **Art. 25-*duodecies* - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012 modificato dalla L. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998) – modificato dalla Legge n. 187/2024;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 co.3, 3bis, 3ter e co. 5 D. Lgs. 286/1998) – modificato dal D.L. n. 20/2023.

#### **Art. 25-*terdecies* - Razzismo e xenofobia**

Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis del Codice Penale) - aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018.

#### **Art. 25-*quaterdecies* - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa (art. 4 L. 401/1989).

**Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari**

Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020:

- Dichiaraione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiaraione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiaraione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) - introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) - introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020;
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) - introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 87/2024.

**Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando**

Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. 141/2024:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995) - articolo modificato dal D. Lgs. 81/2025;

- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995).

Il mancato rispetto di procedure e/o disposizioni in tema di ambiente e sicurezza, rientra nel più ampio contesto delle sanzioni previste dal sistema disciplinare del Modello 231 – Parte generale.

### **Art. 25-*septiesdecies* - Delitti contro il patrimonio culturale**

Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022, modificato dalla L. n 6/2024:

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* del Codice Penale);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* del Codice Penale);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* del Codice Penale);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* del Codice Penale);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* del Codice Penale);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* del Codice Penale);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* del Codice Penale);
- Distruzione; dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* del Codice Penale);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* del Codice Penale).

### **Art. 25-*duodecicies* - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

Articolo aggiunto dall'art. 3, comma1, Legge 9 marzo 2022, n 22.

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* del Codice Penale);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* del Codice Penale).

### **Art. 25-*undecicies* – Delitti contro gli animali**

Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025:

- Uccisione di animali (art. 544-*bis* del Codice Penale);
- Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* del Codice Penale);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* del Codice Penale);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies* del Codice Penale);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 del Codice Penale).

**Reati transnazionali *[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]* - L. n. 146/2006**

Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 - costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis del Codice Penale);
- Favoreggiamento personale (art. 378 del Codice Penale);
- Associazione per delinquere (art. 416 del Codice Penale);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis del Codice Penale).

Le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'Ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D. Lgs. 231/2001.

**Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato *[Costituiscono presupposto per gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]* – (Art. 12, L. n. 9/2013)**

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 del Codice Penale);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 del Codice Penale);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 del Codice Penale);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 del Codice Penale);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del Codice Penale);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del Codice Penale);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del Codice Penale) - articolo modificato dalla L. n. 206/2023;
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater del Codice Penale).

## Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 – D. Lgs. 129/2024

- Responsabilità dell’Ente (art.34 D. Lgs. 129/2024);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

## 9 Sezione II - Parte speciale

### 9.1 Scopo

La presente sezione ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che devono essere osservati dai dipendenti, dai collaboratori e dagli esponenti aziendali della Società, al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la parte speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- indicare le regole che i dipendenti, i collaboratori e gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti i soggetti sopracitati dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello 231;
- Codice Etico di Gruppo;
- *policy* e procedure adottate dalla Società;
- dispense, materiale informativo e/o didattico sulla sicurezza sul lavoro;
- istruzioni operative;
- documento di valutazione dei rischi;
- incarichi e qualifiche operative;
- direttive aziendali;

- documentazione inerente alle autorizzazioni, qualifiche, certificazioni, accreditamenti;
- procedura *whistleblowing*;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti normative. Il fine è quello di stimolare un continuo miglioramento che consenta alla Società di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare, i rischi di commissione dei reati.

Alla luce di tale finalità, pertanto, tutto il processo di revisione continua (o per adeguamento a modifiche normative o per ristrutturazione aziendale) del Modello 231 permette di ridurre l’entità del rischio in sede di mappatura delle criticità e, conseguentemente, di ottimizzare gli strumenti in uso per la prevenzione del reato.

## 10 Analisi dei rischi: approccio e metodo

L’analisi dei rischi è parte cogente e rilevante ai fini di individuare quali elementi, funzioni e/o aree possano considerarsi “sensibili”, ovvero nell’ambito delle quali, tenuto conto delle peculiarità della Società, possa configurarsi la commissione di reato (Art. 5 ex D. Lgs. 231/2001).

L’approccio, più funzionale e più proficuo, ai fini della valutazione dei rischi, adottato dalla Società è stato quello di identificare ogni processo, mansione e attività in relazione al campo di applicazione / oggetto sociale utilizzando il metodo “Risk Analysis & Management” (“R.A.& M.”).

Al fine di effettuare un pieno ed efficace, nonché puntuale R.A.& M. è stata utilizzata una checklist di riscontro per la verifica della conformità legislativa e, in particolare, sono stati presi in considerazione i sotto citati provvedimenti:

- Fonti normative e regolamentari:
  - Codice Penale;
  - Codice di Procedura Penale;
  - Linee Guida di Confindustria;
  - D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
  - T.U. Ambientale D. Lgs. 152/2006 – linee guida gestione ambientale;
  - Regolamento (UE) 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 *privacy & sicurezza dei dati* (come modificato dal D. Lgs. 101/2018);
  - Dottrina e pronunce rilevanti in ambito D. Lgs. 231/2001.

- Fonti interne alla Società da cui si evincono sistemi di controllo già operanti presso la Società ed in linea con i principi e le finalità del D. Lgs. 231/2001:
  - Il Codice Etico di Gruppo esprime i principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali la Società richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, organi sociali, consulenti e *partner*;
  - procedure aziendali, documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa aziendale e sistema di controllo della gestione. Di tali documenti si è avuto riscontro nel corso delle interviste condotte con le funzioni delle aree rilevanti della Società;
  - norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
  - modalità attraverso cui è effettuata la comunicazione interna e la formazione del personale;
  - sistema disciplinare di cui ai CCNL (di riferimento).

La metodologia adottata per la predisposizione del Modello 231 prevede di affrontare il problema con una strategia di tipo *bottom-up* (situazione iniziale – verso obiettivo finale) e consiste in:

- Identificazione delle aree e delle attività “sensibili/rilevanti”;
- Identificazione degli elementi di rischio teorico (aree, attività e reati);
- Valutazione degli elementi in termini di correlazione area/attività/rischio-reato;
- Valutazione dei sistemi di controllo esistenti;
- Sviluppo di piani di adeguamento per i rischi-reato non accettabili.

La metodologia utilizzata è volta a conferire al Modello 231 le caratteristiche di efficacia, specificità e di attualità.

Quanto all’efficacia, si realizza se il Modello 231 è idoneo in concreto a prevenire, o quantomeno ridurre significativamente, il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Tale idoneità è garantita dall’esistenza di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo, idonei a identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, a segnalare le condotte rientranti nelle aree di rischio e i conseguenti strumenti di tempestivo intervento. L’efficacia di un Modello 231, infatti, è anche funzione dell’efficienza degli strumenti idonei a identificare “sintomatologie da illecito”.

Quanto alla specificità, si tratta di uno degli elementi che connota l’efficacia del Modello 231. La specificità del Modello 231 è connessa alle aree a rischio - e impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati – e ai processi di formazione e attuazione delle decisioni dell’Ente nelle aree “sensibili”. In tale prospettiva il Modello 231 deve individuare (tra le altre) idonee modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedere obblighi d’informativa e un adeguato sistema disciplinare oltre che tener conto delle caratteristiche e dimensioni della società, del tipo di attività svolta, nonché della storia della società.

Quanto all'attualità, le caratteristiche di cui sopra (efficacia e specificità) devono essere mantenute nel tempo; pertanto, il Modello 231 è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se è costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività della Società.

Nel rispetto di quanto sopra indicato con riferimento alla metodologia utilizzata nella redazione del Modello 231 e alle caratteristiche che lo connotano, l'Analisi e Gestione del Rischio è stata elaborata in base alle attività, ai processi, alle responsabilità e ai soggetti/funzioni responsabili presenti alla data di approvazione del presente Modello 231. L'Analisi e Gestione del Rischio viene periodicamente (ri)effettuata dall'Organismo di Vigilanza e comunque riesaminata qualora vi siano variazioni a seguito di eventi rilevanti, quali:

- modifiche al D. Lgs. 231/2001 o modifiche normative e/o regolamentari che possono avere un impatto sul D. Lgs. 231/2001 ;
- variazioni nella compagine societaria, nell'amministrazione e nelle cariche sociali;
- attribuzione di procure o deleghe a soggetti diversi da quelli a cui erano state attribuite precedentemente;
- variazioni dell'oggetto sociale con l'inserimento di nuove attività;
- cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.);
- successive valutazioni emerse in sede di riesame del Modello 231;
- non conformità rilevate dall'Organismo di Vigilanza per un potenziale rischio;
- segnalazioni interne o da parte di terzi (anche da parte di autorità o organismi di vigilanza);
- la percezione di debolezze nei sistemi di controllo adottati.

Analizzati gli ambiti in cui opera la Società ed effettuata la verifica delle aree/funzioni considerate sensibili, in cui può configurarsi la commissione di reato, si è proceduto con la valutazione di rischio di reato tramite la combinazione dei fattori elencati ai successivi paragrafi.

## 10.1 Probabilità di accadimento

Si tratta della probabilità che un evento illecito accada. Tale fattore è collegato alla FATTIBILITÀ e alla FREQUENZA che un'azione, un processo, un evento, possa manifestarsi come minaccia o come commissione di reato.

Nell'ambito della analisi effettuata si è tenuto conto:

- del rischio potenziale (o assoluto), che si identifica con il rischio insito in una certa attività, senza tener conto del fatto che possono esistere strumenti e protocolli di prevenzione o regolamentazione. Per

“rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001 (in particolare all’art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi; e

- del rischio residuo (riportato in calce alla tabella di ogni singola area), che si identifica con il rischio che risulta dalla riduzione del rischio potenziale attraverso l’applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo già adottati dalla Società. In tale prospettiva si è proceduto alla valutazione del sistema esistente all’interno della Società per la prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti: (i) la probabilità di accadimento dell’evento e (ii) l’impatto dell’evento stesso. In tal senso va interpretato il criterio conservativo che ha improntato la redazione e le valutazioni sottese al presente Modello 231, intese a contenere entro il limite fisiologico il rischio. Limite che può identificarsi con il parametro dell’accettabilità<sup>3</sup>.

Al fine di valutare la FATTIBILITÀ si devono considerare gli elementi seguenti.

#### 10.1.1 Vantaggio o interesse economico risultante (dell’Ente)

Fattori o criteri per valutare l’aspetto economico <sup>4</sup> risultante:	peso / valore
1) basso rilievo economico per l’Ente	<input type="checkbox"/> (1)
2) alto rilievo economico per l’Ente	<input type="checkbox"/> (2)

N.B.: ai soli fini del D. Lgs. 231/2001 il reato deve creare un vantaggio o un interesse all’Ente.

---

<sup>3</sup>Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato). Nel caso del Decreto la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell’applicazione delle norme del Decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità concreta del comportamento rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite. Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente espressa dal D. Lgs. 231/2001 ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente (art. 6, comma 1, lett. c, “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”). Nel caso dei reati colposi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello 231 (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. 231/2001 da parte dell’Organismo di Vigilanza (tratto dalle Linee Guida di Confindustria).

<sup>4</sup> Per l’Ente potrebbe essere un maggior ricavo o introito e/o un minor costo o un minor esborso.

### 10.1.2 Vulnerabilità e presidio

Fattori o criteri per valutare la vulnerabilità ed il controllo del presidio:	peso / valore
1) L'attività è gestita in autonomia con propria discrezione	<input type="checkbox"/> (5)
2) L'attività è gestita in autonomia ma con prescrizioni cogenti e interne	<input type="checkbox"/> (3)
3) L'attività è gestita in autonomia con prescrizioni cogenti e interne con controlli e/o monitoraggi continui	<input type="checkbox"/> (1)
N.B.: i punti (2) e (3) possono avere come controllo finale il benestare (poteri di controllo e di firma in quanto amministratori, o per procura e/o delega)	

Fattori o criteri per valutare la vulnerabilità ed il controllo del presidio:	peso / valore
La presente valutazione deve tener conto dell'incidenza che un fatto "negativo" possa manifestarsi in quanto il processo e/o l'attività non è pienamente gestita da una singola persona, ma attraverso l'intervento di più persone.	
1) L'attività viene gestita dalla singola persona avente responsabilità	<input type="checkbox"/> (1)
2) L'attività gestita non è gestita da una singola persona ma necessita del processo / attività / interventi di una o più persone	<input type="checkbox"/> (3)

### 10.1.3 Esperienza, capacità e formazione

Fattori o criteri per valutare la capacità in relazione alla formazione e/o informazione riferita a leggi, responsabilità, prescrizioni interne e in riferimento ai principi del D. Lgs. 231/2001:	peso / valore
1) la persona ha esperienza ed è capace di svolgere la propria attività in relazione alle informazioni in suo possesso / conosce i principi etici, legislativi e le prescrizioni interne	<input type="checkbox"/> (1)
2) la persona svolge la propria attività ma necessita di informazioni o formazione sugli aspetti legislativi, sulle prescrizioni interne e sui principi richiamati nel Codice Etico di Gruppo	<input type="checkbox"/> (3)

## 10.2 Legenda delle probabilità

Calcolo del punteggio emerso dalle tabelle sopra indicate da 4 a 13.

Valore	Livello probabilità
Valore uguale a 4	Remota
Valore da 5 a 6	Poco probabile
Valori da 7 a 10	Probabile
Valori da 11 a 13	Altamente probabile

## 10.3 Impatto

Si tratta delle conseguenze che un reato possa determinare alla Società in riferimento alla combinazione e/o concomitanza, delle conseguenze economico/finanziarie, interdizioni dell'esercizio delle funzioni, perdita o revoca di autorizzazioni, accreditamenti, licenze, perdita di immagine e altri aspetti negativi che compromettono la Società nelle ordinarie attività economico / gestionali.

Al fine di valutare l'IMPATTO si devono considerare i seguenti elementi:

Sanzioni – impatto economico finanziario	peso / valore
In relazione alle sanzioni previste, l'impatto economico / finanziario, relativamente alle condizioni economiche e alla liquidità dell'Ente, può essere:	
1) Poco rilevante, di non complicata risoluzione	<input type="checkbox"/> (1)
2) Rilevante, che influisce sull'andamento economico / finanziario	<input type="checkbox"/> (3)

Impatto organizzativo/ societario	peso / valore
In relazione alle interdizioni, alla incapacità di esercitare le funzioni (aree, funzioni specifiche interne, amministrazione societaria / figure apicali coinvolte, P.A.), l'impatto può essere:	
1) “grave” può compromettere l'esercizio economico ma può essere risolvibile	<input type="checkbox"/> (1)
2) “altamente grave” compromette l'esercizio economico ed è di difficile e complessa risoluzione	<input type="checkbox"/> (3)

Immagine/reputazione	peso / valore
La commissione del reato può avere risvolti mediatici più o meno manifesti ed influenti in relazione all'evento o alla gravità del reato:	
1) Si tratta di un risvolto mediatico di bassa intensità, circoscritto a pochi soggetti	<input type="checkbox"/> (1)
2) Si tratta di un risvolto mediatico di bassa intensità, circoscritto territorialmente	<input type="checkbox"/> (2)
3) Si tratta di un risvolto mediatico ad ampia diffusione che può compromettere l'esercizio economico	<input type="checkbox"/> (3)

### Legenda degli impatti

Calcolo del punteggio emerso dalle tabelle sopra indicate da 3 a 9.

Valore	Livello impatto
Valore pari a 3	Basso impatto
Valore pari a 4	Impatto medio
Valori da 5 a 6	Impatto rilevante
Valori da 7 a 9	Grave impatto

Di seguito è rappresentato il valore attribuito all'area / funzione / processo critico in quanto condizione di possibile commissione di reato o di potenziale commissione di reato.

		Probabilità			
		REMOTA	POCO PROBABILE	PROBABILE	ALTAMENTE PROBABILE
Impatto	GRAVE IMPATTO	RISCHIO MINORE	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO	RISCHIO ALTO
	IMPATTO RILEVANTE	RISCHIO BASSO	RISCHIO MINORE	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO
	IMPATTO MEDIO	RISCHIO BASSO	RISCHIO MINORE	RISCHIO MINORE	RISCHIO MEDIO
	IMPATTO BASSO	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	RISCHIO MINORE

<b>RISCHIO BASSO</b>	I protocolli adottati sono efficaci, necessità del controllo dell'Organismo di Vigilanza.
<b>RISCHIO MINORE</b>	I protocolli esistenti sono funzionali ma sono necessari controlli cadenzati del diretto superiore e dell'Organismo di Vigilanza.
<b>RISCHIO MEDIO</b>	I protocolli devono essere riesaminati per renderli più efficaci ed è necessario un continuo monitoraggio. Qualora necessario, rimuovere gli elementi che possono determinare il potenziale configurarsi del rischio.
<b>RISCHIO ALTO</b>	Sono necessari interventi urgenti per abbattere o minimizzare il rischio di reato.

## 11 Ambiente generale di controllo

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente;
- nel caso di reati colposi, incompatibili con il dolo, risulti comunque violato nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dall'Organismo di Vigilanza.

Si delineano in particolare i seguenti livelli di presidio:

- un 1° livello di controllo, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti);
- un 2° livello di controllo, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
- un 3° livello di controllo, effettuato dall'External Audit, che fornisce valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il *management*.

Secondo le indicazioni appena fornite, qui di seguito sono elencate, quelle che generalmente vengono ritenute le componenti di un sistema di controllo preventivo (cd. protocolli) attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello 231.

## 11.1 Codice Etico di Gruppo

L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui la Società intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici.

Principi etici sono contenuti sia nel Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società, sia, più specificamente nelle singole procedure adottate con riferimento alle singole aree operative.

Segnatamente:

- la Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera;
- ogni operazione e transazione deve essere legittima, coerente e congrua, correttamente registrata, autorizzata, verificabile;
- sono previsti principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori della Società;
- vanno adottati principi e criteri in base ai quali vengono prese le decisioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Principi generali sono contenuti nel Codice Etico di Gruppo e specifiche procedure sono adottate dalla funzione competente.

## 11.2 Il sistema di organizzazione della Società

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità e di poteri di rappresentanza, e la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere redatte nel rispetto dei seguenti principi:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società. Deve essere prevista un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008).

Per garantire l'effettivo ed appropriato esercizio di tali funzioni si ricorre all'istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 81/2008 ed è necessario che:

- siano esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente e di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le connesse responsabilità;
- siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.

Al fine di prevenire illeciti ambientali, l'organizzazione della Società deve invece contemplare procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall'articolo 25-*undecies* del Decreto. Tra le misure attuate si è ritenuto necessario:

- monitorare l'attività di valutazione dei rischi ambientali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-ambientale sul quale le singole divisioni insistono;
- formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di individuare i responsabili del rispetto della normativa ambientale ed i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, alla luce della valutazione dei rischi di cui sopra;
- monitorare le attività di pianificazione e consuntivazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell'esecuzione di prelievi, analisi e monitoraggi ambientali, piuttosto che dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della gestione dei rifiuti);

- assicurare l'aggiornamento del Modello 231 alla normativa in materia di reati ambientali.

### 11.3 Il sistema di deleghe e procure

La **delega** è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- Il capo funzione responsabile delle aree della Società, nel caso in cui sussista la necessità di delegare tutto o parte dei suoi poteri a propri collaboratori, ha la responsabilità di accertarsi che gli stessi siano dotati di idonea delega scritta;
- la delega deve indicare:
  - delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
  - nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
  - ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto, poteri assegnati e limiti ivi inclusi, etc.);
  - eventuale indicazione di soglie di spesa massima, ove applicabile;
  - data di emissione;
  - firma del delegante.

È opportuno garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

È peraltro opportuno prevedere l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati.

La **procura** è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- la procura può essere conferita a persone fisiche o a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri);
- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;
- una prassi che disciplini modalità e responsabilità per l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate.

## 11.4 I rapporti con consulenti/partner/fornitori: principi generali di comportamento

I rapporti con consulenti/partner/fornitori, nell’ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico di Gruppo, del presente Modello 231 e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l’attività della Società.

I consulenti, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i *partner* (es. associazione temporanea d’impresa) devono essere selezionati in considerazione di quanto di seguito specificato:

- verificare l’attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell’attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e *standard* di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l’acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte di un competente e riconosciuto ente certificatore);
- evitare/non intraprendere rapporti contrattuali con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette “Black List”) della World Bank e della Commissione Europea. In proposito rilevano anche le c.d. white list previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cosiddetta “White List”)<sup>5</sup>. L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio dell’attività per cui è stata disposta l’iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Nell’ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari si precisano inoltre i seguenti principi comportamentali (in relazione al reato di “Corruzione tra privati”):

- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale: gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;

---

<sup>5</sup>Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio sono espressamente individuate nell’art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012 come modificata tempo per tempo.

- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle prassi aziendale;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non assumere o fare promesse di assunzione che non siano basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che non siano adeguatamente documentate;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione:
  - del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
  - del cliente, con particolare riferimento alla definizione del prezzo, delle condizioni e tempi di pagamento e alla scontistica;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
  - richieste di effettuare pagamenti a una terza parte anziché direttamente all'agente o rappresentante;

- richieste di commissioni insolitamente elevate;
- richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
- concessione di sconti discrezionali non adeguatamente documentati;
- richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

L'osservanza dei principi sopra riportati è rilevante anche nell'ottica di evitare che si creino situazioni che possono agevolare la commissione di reati in concorso; infatti, la responsabilità della Società può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione della Società medesima. Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel Codice Penale e, in particolare, negli artt. 110<sup>6</sup> e 113 del Codice Penale<sup>7</sup>. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del Decreto. Diversi possono essere i settori di business nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'Ente.

## 11.5 I rapporti con consulenti/partner/fornitori: clausole contrattuali

I contratti con consulenti/partner/fornitori devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che:

- regolano l'impegno al rispetto del Codice Etico di Gruppo e del Modello 231 adottati dalla Società, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello 231 della Società stessa e nel D. Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo Codice Etico di Gruppo e Modello 231;
- definiscono le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello 231 e/o al Codice Etico di Gruppo (es. clausole risolutive espresse, penali);

---

<sup>6</sup> “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.

<sup>7</sup> “Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.”

- regolano l'impegno di consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (*Corporate Liability*), nonché ai principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività;
- consentono alla Società o a persone/enti delegati dalla stessa, in coerenza con la tipologia dei contratti, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli concernenti l'adempimento sulle attività oggetto di contratto nonché di prevedere operazioni di collaudo finale sul bene acquistato.

## 11.6 I rapporti con clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico di Gruppo, del presente Modello 231, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito indicati a titolo esemplificativo:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge e previa autorizzazione scritta;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato, fatte salve le promozioni commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente motivate/autorizzate;
- la fase di individuazione delle opportunità commerciali sia improntata a criteri di correttezza e trasparenza.

## 11.7 Sistema di gestione dei flussi finanziari

La Società adotta un sistema di gestione dei flussi finanziari improntato ai principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale, utilizzando meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che consentono di documentare e verificare le varie fasi del processo decisionale, al fine di impedire la gestione impropria delle risorse della Società.

Una corretta gestione del processo, anche secondo quanto dispone l'art. 6, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001, contribuisce a prevenire il rischio di commissione di molteplici reati da parte della Società.

Relativamente alla gestione dei flussi finanziari la Società applica i seguenti principi di controllo:

- separazione dei compiti nelle fasi/attività chiave del processo (es., autorizzazione, riconciliazione);
- sistema di deleghe e procure costantemente allineato con i profili autorizzativi residenti sui sistemi informativi;
- sistema di prassi/procedure interne che regolamentano i principali processi su cui impattano i flussi finanziari;
- adeguata tracciabilità dei flussi informativi e documentali.

In particolare, la Società ha adottato due *software* gestionali (Zucchetti Ad Hoc Infinity ERP e DocFinance) che regolamenta le attività inerenti alla gestione dei flussi finanziari, con impatto sulle attività di predisposizione del bilancio, nonché di autorizzazione e valutazione delle iniziative di investimento.

## 11.8 Sistemi Informativi

Devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo.

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, quali per esempio abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e quella finanziaria.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità.

In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale. Sarà opportuno valutare nel tempo la separazione dei compiti all'interno di ogni processo a rischio, verificando che le procedure aziendali e/o le prassi operative siano periodicamente aggiornate e tengano costantemente in considerazione le variazioni o novità intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

## 11.9 Comunicazione al personale e sua formazione

Sono due importanti requisiti del Modello 231 ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc.

Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare ovviamente il Codice Etico di Gruppo, il Modello 231, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, è previsto l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello 231 anche attraverso l'*intranet* aziendale.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

È importante che l'attività di formazione sul Decreto e sui contenuti del Modello 231 sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della Società.

## 12 Divieti di carattere generale

Al fine di evitare la commissione dei reati sopra elencati, è sempre ed **espressamente vietato** porre in essere le condotte di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato o che comunque siano in violazione di legge e/o di regolamenti;
- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per influenzare o compensare un atto del loro ufficio (o ad esso contrario) ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- utilizzare lo strumento dell'assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti o indiretti a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici;
- offrire o promettere denaro, doni o altre liberalità, direttamente o indirettamente al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- effettuare pagamenti con mezzi non tracciabili o su conti cifrati;
- emettere assegni bancari senza clausola di non trasferibilità;
- utilizzare le risorse informatiche della Società per fini diversi da quelli connessi allo svolgimento delle attività proprie dell’impresa;
- favorire l’ingresso o la permanenza nello Stato di soggetti non aventi diritto;
- intrattenere rapporti economici o commerciali con soggetti o Enti che risultino essere direttamente o indirettamente coinvolti in associazioni terroristiche od eversive.

Con particolare riferimento ai reati societari richiamati dall’art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 (reati societari) è **espressamente vietato** (tra l’altro):

- elaborare o comunicare dati falsi o tali da fornire una descrizione scorretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare informazioni previste dalla normativa vigente o dalle regole interne, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ripartire utili o acconti non effettivamente conseguiti o da destinarsi per legge a riserva o comunque in violazione delle norme statutarie;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non è consentito dalla legge;
- ridurre il capitale sociale od effettuare fusioni o scissioni violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formare o aumentare in modo fittizio il capitale sociale;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d’interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico di Gruppo;
- porre in essere atti tali da alterare la regolare formazione della volontà dell’assemblea e fornire all’assemblea dei soci stessa, informazioni non veritieri o alterate nei loro contenuti.

## 13 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, si riportano i reati richiamati nel D. Lgs. 231/2001 rilevanti per la Società (dettagliati nell'allegato unitamente alle sanzioni):

Le fattispecie di reato ex D. Lgs. 231/2001	Applicabilità
art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Sì
art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Sì
art. 24-ter - Delitti di Criminalità Organizzata	No
art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Sì
art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Sì
art. 25-bis.1 - Delitti contro l'Industria e il Commercio	Sì
art. 25-ter - Reati societari, inclusa la corruzione tra privati	Sì
art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali	No
art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	No
art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	Sì

Le fattispecie di reato ex D. Lgs. 231/2001	Applicabilità
art. 25- <i>sexies</i> – Reato di abuso di mercato	Sì
art. 25- <i>septies</i> - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Sì
art. 25- <i>octies</i> - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio	Sì
art. 25- <i>octies.1</i> - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Sì
art. 25- <i>novies</i> - Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore	Sì
art. 25- <i>decies</i> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Sì
art. 25- <i>undecies</i> - Reati ambientali	Sì
art. 25- <i>duodecies</i> - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Sì
art. 25- <i>terdecies</i> - Razzismo e Xenofobia	No
art. 25- <i>quaterdecies</i> - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	No
art. 25- <i>quinquesdecies</i> - Reati tributari	Sì

Le fattispecie di reato ex D. Lgs. 231/2001	Applicabilità
art. 25- <i>sexiesdecies</i> - Contrabbando	Sì
Art. 25- <i>septiesdecies</i> - Delitti contro il patrimonio culturale	No
Art. 25- <i>octiesdecies</i> – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Sì
Art. 25- <i>undevicies</i> – Delitti contro gli animali	No
L. n. 146/2006 - Reati transnazionali	Sì

## 14 Le attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto di revisione, ha permesso di individuare le aree della Società nell'ambito delle quali sono svolte le attività che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Le aree in cui le attività "sensibili" sopraelencate sono eserciate sono:

- Amministrazione e Finanza
- Tax
- Processo di gestione contanti e carte di credito/debito aziendali
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Tutela e sicurezza sul lavoro

- Tutela ambiente
- Gestione commerciale
- Processo gestione acquisti
- Gestione sistema informatico – Sicurezza dei dati
- Procedimenti giudiziari ed arbitrali
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione della Società per opera degli organi amministrativi e di controllo
- Gestione informazioni privilegiate e informativa pubblica
- Processi per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche e private.

Propedeutica all'individuazione delle aree/attività sensibili è stata l'analisi della struttura ed organizzazione della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare (i) gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e (ii) le funzioni responsabili di tali aree ossia, le persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni in quanto provviste di una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere.

La raccolta della documentazione rilevante ai fini del Modello 231 (es. procedure) e la verifica della stessa con il supporto delle funzioni responsabili delle aree rilevanti della Società (tramite interviste condotte *ad hoc*) ha permesso la individuazione dei processi/attività sensibili.

## 15 Il sistema dei controlli

I protocolli di controllo sono edificati sui seguenti principi generali, i quali devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- Regolamentazione: esistenza di regole formali o prassi consolidate, di procedure ed istruzioni operative idonee a fornire linee di condotta e modalità operative adeguate allo svolgimento delle attività, anche sensibili;
- Segregazione dei compiti: separatezza delle funzioni operative dalle funzioni di controllo
- Tracciabilità: principio secondo il quale:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, opportunamente registrata;

- il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Poderi autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicati protocolli di controllo specifici, volti a mitigare rischi tipici del processo sensibile considerato.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il sistema di controllo interno esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del Modello 231 stesso alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. “*gap analysis*”) tra il Modello 231 esistente (“*as is*”) e un Modello 231 astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 (“*to be*”).

## 16 Descrizione schema tabelle

Di seguito vengono identificate le aree (funzioni, attività e processi) ritenute sensibili o critiche secondo seguente schema:

- AREE (FUNZIONI, ATTIVITÀ E PROCESSI)
- LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER SINGOLA AREA
- I FATTORI DI RISCHIO
- PARTI INTERESSATE COINVOLTE:
  - funzioni apicali
  - collaboratori interni
  - collaboratori esterni
- PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO
- PRESIDI DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO:
  - descrizione
  - funzioni (autorità responsabilità)
  - i protocolli attuati
- RISCHIO RESIDUO